

## IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, recante “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”, ed in particolare l’articolo 3, comma 6, che affida ai dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

Visto il decreto del Coordinatore del Dipartimento della Presidenza e affari legislativi e giuridici 28 novembre 2000, n. 6871, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell’Area Attività istituzionali del medesimo Dipartimento;

Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, recante “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2003, n. 27, recante “Criteri, modalità e termini per la concessione e la revoca del contributo forfetario iniziale per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma dell’articolo 12 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40. Anno 2003”;

Considerato che, a norma della suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 27 del 2003, per la concessione dei contributi nell’anno 2003 si applicano le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2002, n. 422, salvo quanto espressamente stabilito dalla medesima deliberazione n. 27 del 2003, e che i contributi possono essere concessi anche ad integrazione di quelli già concessi nell’anno 2002;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2002, n. 422, recante: “Modalità per la formazione del programma di riordino territoriale e criteri, modalità e termini per la concessione e la revoca del contributo forfetario iniziale per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma degli articoli 11 e 12 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40”, come modificata con deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2002, n. 1356;

Visto, in particolare, l’articolo 6, comma 1, della deliberazione della Giunta regionale n. 27 del 2003, concernente i compiti dell’ufficio regionale competente per la concessione dei contributi;

Considerato che nell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 27 del 2003 è stata effettuata la ricognizione dei livelli ottimali per i quali è ammessa la presentazione della domanda di contributo e che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della deliberazione medesima, per i livelli ottimali che hanno ottenuto il contributo forfetario iniziale nell’anno 2002 la domanda può essere presentata unicamente dall’ente locale destinatario del contributo ai sensi del decreto dirigenziale n. 7003 del 2002;

Considerato, inoltre, che l’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 27 del 2003, al paragrafo 2, lettera c), prevede per i Comuni di Casole d’Elsa, Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille, in alternativa ai livelli ottimali precedentemente proposti, la possibilità di proporre, entro la data di presentazione della domanda di contributo, la rideterminazione del livello ottimale concordato, a condizione che questo comprenda tutti i Comuni facenti parte dell’ambito territoriale della Comunità montana Val di Merse;

Visto il decreto dirigenziale 5 febbraio 2003, n. 514, con il quale sono stati approvati i modelli per la presentazione della domanda per la richiesta di contributo forfetario iniziale, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 27 del 2003;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della deliberazione della Giunta regionale n. 27 del 2002, sono state trasmesse entro il termine perentorio dell'11 aprile 2003 le domande di contributo forfetario iniziale da parte dei seguenti soggetti:

- Presidente della Comunità Montana Alta Val di Cecina;
- Presidente della Comunità Montana Amiata Senese;
- Presidente della Comunità Montana Casentino;
- Presidente della Comunità Montana Cetona;
- Presidente della Comunità Montana della Garfagnana, attinente a due livelli ottimali;
- Presidente della Comunità Montana Lunigiana;
- Presidente della Comunità Montana Montagna Fiorentina;
- Presidente della Comunità Montana Mugello;
- Presidente della Comunità Montana Val di Merse;
- Presidente della Comunità Montana Valtiberina;
- Sindaco del Comune di Capolona;
- Sindaco del Comune di Castelnuovo Berardenga;
- Sindaco del Comune di Coreglia Antelminelli;
- Sindaco del Comune di Follonica;
- Sindaco del Comune di Licciana Nardi;
- Sindaco del Comune di Ponderera;
- Sindaco del Comune di San Giovanni d'Asso;
- Sindaco del Comune di Sinalunga;
- Sindaco del Comune di Suvereto;
- Sindaco del Comune di Vaiano;

Dato atto che i Comuni di Casole d'Elsa, Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli, Sovicille, hanno inviato la proposta concordata di rideterminazione del livello ottimale;

Considerato che l'ufficio regionale competente ha acquisito agli atti del procedimento le richieste delle dichiarazioni relative ai provvedimenti di organizzazione ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione della Giunta regionale n. 27 del 2003, e che ha preso in considerazione rettifiche di errori materiali ed ha richiesto conferme, integrazioni e chiarimenti formali, esclusivamente in relazione a quanto già formalmente risultante dalla documentazione trasmessa con la domanda e per quanto strettamente rilevante ai fini dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della deliberazione medesima;

Considerato che gli enti di cui all'allegato A al presente decreto sono risultati ammissibili a contributo, in quanto il livello ottimale concordato e le gestioni associate iniziate sono risultati in possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 27 del 2003 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, salvo quanto stabilito nell'allegato B al presente decreto per le motivazioni ivi indicate;

Considerato che gli enti di cui all'allegato C al presente decreto sono risultati non ammissibili a contributo per carenza dei requisiti o delle condizioni previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 27 del 2003 e n. 422 del 2002, per le motivazioni ivi indicate;

Considerato che la valutazione circa l'inammissibilità delle domande presentate o l'inammissibilità alla determinazione del contributo di funzioni e servizi ha rilievo unicamente per il procedimento di concessione dei contributi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 27 del 2003, e che le gestioni associate ritenute inammissibili potranno essere considerate, ove previsto, nell'ambito dei

procedimenti di concessione stabiliti con atti successivi della Giunta e del Consiglio regionale, e in particolare con il programma di riordino territoriale;

Considerato che la misura del contributo forfetario iniziale per l'anno 2003 deve essere determinata ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione della Giunta regionale n. 27 del 2003, e che occorre provvedere, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, alla contestuale concessione e liquidazione del contributo ai soggetti beneficiari;

Vista la nota del Dipartimento Bilancio e Finanze n. 110/14238/3.44 del 30 maggio 2002, nella quale "si chiede ai dipartimenti di citare, nel caso di decreti di assegnazione aventi ad oggetto contributi straordinari l' iscrizione di tale contributo nell' elenco dei beneficiari ai sensi del D.L.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000" e ritenuto che l' oggetto del presente decreto rientri nel caso suddetto;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36, recante "Ordinamento contabile della regione Toscana";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R del 19 dicembre 2001, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 44, recante "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003 – 2005";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2002, n. 1470, con la quale è stato approvato il bilancio gestionale per l'anno finanziario 2003;

#### DECRETA

1. E' impegnata la somma di euro 2.368.974,61<sup>1</sup> sul capitolo 5015 del bilancio gestionale 2003, che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione dei contributi forfetari iniziali nell'anno 2003, relativi all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma della deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2003, n. 27.
2. I contributi sono concessi e liquidati ai Comuni e alle Comunità Montane, di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto. La liquidazione dei contributi di cui alla Tabella 1 dell'allegato A è effettuata sull'impegno assunto al punto 1 del presente decreto.
3. L'erogazione dei contributi è effettuata sui conti di tesoreria di ciascun ente beneficiario.
4. Sono approvati gli allegati B e C, parti integranti del presente decreto, concernenti le funzioni e i servizi e le domande di contributo non ammessi per le motivazioni ivi specificate.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 41, lettera a), della legge regionale 20 gennaio 1995 n. 9, è pubblicato per intero, unitamente agli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18.

Il Dirigente  
Luigi Izzi

---

<sup>1</sup> Modifica apportata con decreto dirigenziale 28 agosto 2003, n. 4954